

Informazione per i membri

Indennità di perdita di guadagno a causa delle misure decise per combattere il coronavirus

Lo scorso 20 marzo, il Consiglio federale ha adottato dei provvedimenti per i datori di lavoro e lavoratori coinvolti per attenuare le ripercussioni economiche dell'ulteriore propagazione del coronavirus. Le misure entrano in vigore immediatamente e hanno effetto retroattivo a partire dal 17 marzo 2020.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione AVS stanno attualmente organizzando la procedura di registrazione, verifica e pagamento. I lavori procedono a pieno ritmo, in modo che le casse di compensazione AVS siano in grado di accettare le richieste e di versare l'indennizzo nei prossimi giorni.

Nuove prestazioni saranno introdotte nell'istituto dell'**indennità per perdita di guadagno IPG**:

- **I genitori con figli di età inferiore ai 12 anni**, che hanno dovuto interrompere la propria attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita;
- Le persone che **a causa di una misura di quarantena devono interrompere la propria attività lucrativa**;
- **Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente**, che subiscono una perdita di guadagno a causa dell'**interruzione di tale attività** in seguito ai provvedimenti adottati dal Consiglio federale per lottare contro il coronavirus;
- Gli artisti indipendenti i cui ingaggi sono stati cancellati o che devono disdire una propria manifestazione.

L'attuazione dell'ordinanza del Consiglio federale è complessa e richiede un certo tempo. Ulteriori informazioni costantemente aggiornate sono disponibili sulla homepage della nostra Cassa AVS dei macellai all'indirizzo <https://www.ahvpkmetzger.ch/it/cassa-avs/cassa-avs-dei-macellai/coronavirus/>. La nuova prestazione IPG sarà versata in via posticipata e al più presto a partire da metà aprile.

Vi informiamo inoltre che, conformemente alle decisioni del Consiglio federale, i **contributi assicurazioni sociali** non potranno più essere ammoniti fino alla fine di giugno 2020 e che anche gli interessi di mora saranno sospesi fino a tale data. Concretamente, ciò significa che la cassa di compensazione AVS continuerà a inviare le proprie fatture. Tuttavia, sarà concessa una proroga generale del termine fino alla fine di giugno 2020 e non saranno applicati interessi di mora in caso di ritardo nei pagamenti. Ciò rende anche chiaro, tuttavia, che i pagamenti in questione rimarranno dovuti anche nell'attuale situazione eccezionale.

In questo contesto, desideriamo sottolineare ancora una volta che i **preannunci per il lavoro ridotto** devono essere inviate alla cassa di disoccupazione competente per voi nel singolo caso e non alla Cassa AVS dei macellai. La Cassa AVS dei macellai è competente solo per le richieste d'indennità di perdita di guadagno.

La signora Katharina Zerobin, responsabile del servizio giuridico, è naturalmente a vostra disposizione per domande generali su questa tematica (Tel. 044 250 70 65, E-Mail k.zerobin@sff.ch). Trovate ulteriori informazioni anche su <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html>.

Disclaimer

La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L'Unione Professionale Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall'utilizzo oppure da un'azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d'informarsi tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti: